

Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 116 del - 6 MAR. 2006

**MODIFICHE ALLE NORME PARTICOLARI PROVVISORIE PER LA
CIRCOLAZIONE DELLE LOCOMOTIVE DA MANOVRA D146 (2) 001 ÷ 032 TI
SULLA INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE**

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria nazionale

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato";

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 – recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

VISTO l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)";

VISTO il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante "Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria";

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l'atto di concessione alla "Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni" per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario;

VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

VISTO il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R.: 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell'Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

La presente disposizione è composta di 5 pagine


Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede Sociale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 26.896.132.112,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758501

Pagina 1 di 3

Copia controllata all'originale
CANTOSTA DI N° 5 PACINE





VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTA la relazione del Responsabile di CESIFER della Direzione Tecnica di RFI, RFI/DTE/CSI 00938/06 del 08/02/2006, con la quale si propone l'emanazione delle modifiche alle "Modifiche alle Norme Particolari per la circolazione delle locomotive da manovra D146 (2) 001 ÷ 032 TI sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale" (Disposizione RFI n° 9/04 del 4.3.2004)

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art. 1

"Norme particolari di Circolazione"

La presente disposizione riporta le "Modifiche alle Norme Particolari per la circolazione delle locomotive da manovra D146 (2) 001 ÷ 032 TI sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale" (Allegato 1).


Art. 2

"Obblighi"

Le Imprese Ferroviarie che utilizzano le Locomotive devono adottare opportuni provvedimenti affinché tutto il personale interessato sia reso edotto dei contenuti della presente Disposizione e della Manualistica di Bordo validata dal Gestore Infrastruttura.

In attesa dell'emanazione di apposita procedura per l'accertamento della conformità della Manualistica di Bordo dei mezzi di trazione, le locomotive devono essere utilizzate, per le parti non in contrasto con le presenti disposizioni e con le norme comuni, nel rispetto dei manuali validati da RFI – Direzione Tecnica – Cesifer.

Le eventuali successive modifiche alla documentazione suddetta dovranno essere validate, per le parti che riguardano apparecchiature e/o comportamenti del Personale di condotta relativi ad aspetti di sicurezza della circolazione, da RFI – Direzione Tecnica – Cesifer.





Le eventuali successive modifiche alla documentazione suddetta dovranno essere validate, per le parti che riguardano apparecchiature e/o comportamenti del Personale di condotta relativi ad aspetti di sicurezza della circolazione, da RFI – Direzione Tecnica – Cesifer.
Le locomotive devono essere utilizzate nel rispetto degli obblighi di legge e delle disposizioni vigenti sul territorio nazionale.

Ai sensi degli articoli 4, 10, 11 e 36 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188, la presente Disposizione deve essere osservata dalle Imprese Ferroviarie per il rilascio ed il mantenimento del certificato di sicurezza e dalle strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. interessate.

Art. 3
“Allegati”

L'allegato 1 è parte integrante e costitutiva della Disposizione.

Dall'entrata in vigore della presente disposizione:

- i punti 1.2 (Circolabilità e Prestazioni), 1.3 (Soccorso), 2.3.1 (Accoppiatore di Manovra), 2.3.2 (Staffe), 2.6 (Comando Multiplo), 2.7 (Avaria al Comando Multiplo), 3.1 (Disposizioni Transitorie) e 3.2 (Disposizioni Finali) sono stati sostituiti con quelli riportati in allegato alla presente.

Art. 4
“Entrata in vigore”

La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00,01 del 13 marzo 2006.


Michele Elia

